



Comune di Rapone

(Provincia di Potenza)

PROT. 5692 del 10 OTT 2018

DECRETO SINDACALE N. 04 DEL 10.10.2018

OGGETTO: Affidamento Incarico di **Direttore Scientifico** del Centro di Educazione Rurale e Ambientale nonché Museo Multimediale della Fiaba "CERA...una volta" all'Avvocato **Raffaello Glinni**.

IL SINDACO

PREMESSO

- che quest'Amministrazione ha realizzato un Centro di Educazione Rurale e Ambientale nonché Museo Multimediale della Fiaba "CERA...una volta", recuperando una ex scuola rurale in C.da Iannicoppe che ha riscosso notevole consenso registrando una crescente affluenza di visitatori;
- che per il funzionamento di tale museo ci si avvale anche dell'opera di volontari che si occupano della promozione ed espletano l'attività di guida durante le visite programmate;
- che in tale contesto l'Amministrazione intende potenziare ed implementare sia la dotazione del CERA che le iniziative volte ad incrementarne la valenza, con l'obiettivo di attirare l'interesse di una platea sempre più ampia, perseguibile attraverso il ricorso a professionalità operanti ed affermate nel settore culturale, le cui competenze eccedono quelle proprie del personale in servizio;

VISTA a riguardo la disponibilità manifestata dall'avvocato Raffaello Glinni ad assumere un incarico gratuito per l'attività di Direttore Scientifico del Museo Multimediale CERA e dal cui curriculum prodotto emerge di tutta evidenza la notevole competenza professionale maturata nel settore;

RITENUTO che sia utile per l'Ente cogliere l'opportunità offerta dal predetto professionista, il cui apporto volontario può contribuire validamente a perseguire l'obiettivo prefissato di crescita del livello di erogazione dei servizi culturali offerti;

CONSIDERATO che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale (Cass. 7 Novembre 2003, n. 16774), è configurabile lo svolgimento a titolo gratuito di una prestazione obiettivamente lavorativa, come tale al di fuori del contratto di lavoro in senso tecnico, non trovando esso ostacolo nelle norme costituzionali (art. 36 cost. e artt. 2094, 2099, 2113 e 2126 c.c.) che presuppongono l'onerosità del rapporto, in quanto le stesse, attenendo alla figura tipica del contratto di lavoro, non escludono l'ammissibilità di una prestazione lavorativa con le caratteristiche suindicate, la cui pattuizione è consentita all'autonomia privata;

DATO ATTO la Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro, con Sentenza n.1833 del 26 Gennaio 2009, ha posto in rilievo l'ipotesi della configurabilità del lavoro prestato per "affectionis vel benevolentiae causa" ovvero in omaggio a principi di ordine ideale, morale, politico e simili;

RITENUTO, che sotto il profilo normativo, l'incarico in oggetto non appare contrastare con il parere della Corte dei Conti Campania 155/2014/PAR, in quanto la fattispecie in argomento non integra costituzione di un ufficio di staff ai sensi dell'art. 90 del Testo Unico degli Enti Locali, ma concerne conferimento di un incarico esterno individuale di natura volontaria e gratuita;

CONSIDERATO :

- che le attività, di carattere fiduciario, ma comunque connotate dai principi di trasparenza efficacia ed efficienza, verranno svolte a titolo completamente gratuito ed i rapporti saranno di "mera liberalità" ai sensi e per gli effetti dell'art 769 del codice civile;



Comune di Rapone

(Provincia di Potenza)

- che la collaborazione sarà prestata a titolo volontario e senza compenso alcuno in quanto trattasi di una prestazione liberamente conferita senza fini di lucro ma per solo spirito di servizio, quindi con il presente provvedimento non si costituisce alcun rapporto di lavoro, così come si esclude l'incarico professionale in quanto non ci sono i presupposti soggettivi ed oggettivi per la costituzione di un rapporto di natura contrattuale;
- che l'accettazione della collaborazione gratuita di cui al presente atto non ricade nell'ambito della disciplina degli incarichi professionali esterni adottata ai sensi dell'art. 7. comma 6, del Dlgs 165/01 e ss.mm.ii.

DECRETA

DI INDIVIDUARE, per quanto espresso in narrativa, quale **Direttore Scientifico** del Centro di Educazione Rurale e Ambientale nonché Museo Multimediale della Fiaba denominato "CERA...una volta", l'Avvocato **Raffaello Glinni** nato a Potenza e residente in Acerenza (PZ) GLN RFL 60M28G942V;

DI STABILIRE che l'incarico conferito con il presente provvedimento:

- a) non costituisce rapporto di pubblico impiego o di natura professionale;
- b) avrà una durata a decorrere dalla data del presente atto e fino a diverso provvedimento e, comunque non oltre il mandato sindacale;
- c) si intende conferito a titolo gratuito ai sensi dell'art. 769 del codice civile e l'incaricato non potrà pretendere alcunché a titolo di compenso o rimborso spese;
- d) non comporta:
 - stabile inserimento nell'organizzazione dell'Ente;
 - determinazione dell'orario di lavoro;
 - vincolo di subordinazione gerarchica;
 - sottoposizione al potere di controllo da parte del datore di lavoro;
- e) nell'espletamento la persona individuata non è soggetta a:
 - ordini di servizio o atti simili;
 - esclusività della prestazione;
 - obbligo di rispetto di orario di lavoro né controllo dello stesso;
- f) può essere revocato, ad nutum, in qualunque tempo, con provvedimento formale da notificare all'interessato, il quale non potrà opporsi o vantare alcun diritto;
- g) può essere oggetto di rinuncia ad opera del collaboratore in ogni tempo, con comunicazione scritta, anche senza motivazione.

DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente atto all'albo Pretorio e sul sito web del Comune, così come previsto dalla normativa vigente;

DARE ATTO che nessun onere finanziario discende dal presente provvedimento a carico del bilancio comunale;

DI ATTRIBUIRE al presente atto valore di formale contratto con la sottoscrizione in calce ad opera del soggetto incaricato.

Per accettazione il professionista Incaricato
Avv. Raffaello Glinni



IL SINDACO

Ing. Felicetta Lorenzo